

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 06/03/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 30 luglio 2025, previo reclamo del 29 aprile 2025, la parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B., l'accertamento della risoluzione di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di una caldaia con valvole. Chiede poi, per l'effetto, la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme percepite in esecuzione dello stesso contratto di finanziamento. La parte ricorrente fa presente che il fornitore non ha completato l'installazione degli impianti. Documenta inoltre di aver messo in mora il fornitore.

2. – Nelle controdeduzioni del 14 ottobre 2025 l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso. Fa presente che il contratto di finanziamento in questione era stato stipulato il 20 dicembre 2022 allo scopo di finanziare il 35% del costo di beni venduti da un terzo convenzionato. La prima rata veniva addebitata alla parte ricorrente il 15 giugno 2023, dopo sei mesi dalla stipula del contratto, consentendo così la consegna e l'installazione delle merci. Il 20 aprile 2024 la parte ricorrente comunicava però all'intermediario la mancata fornitura di alcuni beni oggetto del contratto stipulato col terzo finanziato, nonché la mancata fornitura del servizio di manutenzione. La parte ricorrente formulava quindi una proposta transattiva e il 13 maggio 2025 l'intermediario resistente chiedeva al ricorrente di fornire una perizia di un professionista del settore attestante i beni consegnati e installati e quelli non consegnati e non installati così da poter valutare la gravità dell'inadempimento lamentato. Tale richiesta è rimasta senza risposta. Non risulta pertanto possibile valutare la sussistenza di un effettivo inadempimento ai fini dell'applicazione dell'art. 125-quinquies T.U.B.

3. – Nelle repliche dell'11 novembre 2025 la parte ricorrente fa presente che l'intermediario non ha prodotto ulteriore documentazione oltre al contratto di finanziamento e osserva che in casi analoghi l'intermediario resistente riconosce in genere al proprio cliente uno storno importante sul saldo dovuto.

4. – Nelle controrepliche del 28 novembre 2025 l'intermediario resistente precisa che, in effetti, in casi analoghi ha provveduto a rimborsare ai clienti le rate già corrisposte o ha riconosciuto loro una riduzione dell'importo finanziato solo a fronte della prova di un inadempimento totale o parziale della fornitura finanziata. L'intermediario ribadisce quindi di aver comunicato alla parte ricorrente con nota del 13 maggio 2025 la propria disponibilità a valutare l'asserito mancato adempimento a fronte della trasmissione di una perizia tecnica. Osserva quindi conclusivamente che la parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'inadempimento del terzo.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

La parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario resistente e, per l'effetto, la restituzione delle rate pagate ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B.

Tale norma, compresa nella speciale disciplina del credito ai consumatori, dispone che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi laddove risulti un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e sempre che quest'ultimo sia stato preventivamente costituito in mora. La stessa norma prevede inoltre che, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere eventualmente applicato, mentre non è tenuto a restituire al finanziatore l'importo già versato al fornitore, che il finanziatore ha piuttosto il diritto di ripetere direttamente nei confronti di quest'ultimo.

Nella decisione n. 12645 del 2021 il Collegio di coordinamento ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale speciale disciplina, è onere di chi domanda la risoluzione del contratto di finanziamento collegato al contratto di fornitura di beni e servizi provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Ciò posto, il Collegio deve verificare se nel caso in esame sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina indicata.

È in atti il contratto di fornitura stipulato il 13 dicembre 2022 avente ad oggetto la fornitura di un impianto di domotica comprensivo di caldaia e valvole e la sua installazione. È altresì documentato in atti il finanziamento concesso dall'intermediario resistente il 20 dicembre 2022 per consentire alla parte ricorrente di far fronte al pagamento di una parte del prezzo della fornitura indicata. Il collegamento tra i due contratti risulta con chiarezza.

La parte ricorrente afferma che il contratto di fornitura è stato adempiuto solo parzialmente. In particolare la parte ricorrente lamenta che l'impianto è stato consegnato ma non installato. Il dato risulta anche dalla comunicazione di messa in mora trasmessa all'impresa fornitrice con messaggio di posta elettronica certificata del 20 aprile 2024.

In base alla documentazione in atti il Collegio non è tuttavia in grado di valutare l'effettiva sussistenza nel caso in esame di un inadempimento di non scarsa importanza. Non sono stati infatti offerti elementi necessari ad una simile valutazione. Non è stata prodotta, in particolare, la fattura del fornitore, dalla quale desumere l'incidenza della prestazione rimasta inadempita sul corrispettivo totale della fornitura. Peraltro, nel corso della fase di reclamo, l'intermediario resistente, al fine di formulare una proposta transattiva, ha chiesto alla parte ricorrente di fornire una perizia tecnica attestante la prestazione rimasta inadempita. Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

In difetto di prova di un inadempimento di non scarsa importanza, che la parte ricorrente ha l'onere di offrire, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

